



Il Ministro della Difesa

- VISTO l'articolo 2248, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», il quale, sino al completo esaurimento del ruolo speciale di cui all'articolo 2210-*bis*, e comunque non oltre l'anno 2027, autorizza il Ministro della difesa, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, a modificare annualmente con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando i volumi organici complessivi e l'invarianza di spesa, prevedendo, altresì, che, al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto possa compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- VISTO l'articolo 1226-*bis* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che le dotazioni organiche complessive e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti dalla tabella 4 allegata al medesimo codice;
- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 1-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dal quadro I (specchio A-*bis*) della tabella 4 allegata al medesimo codice;
- VISTO il quadro I (specchio A-*bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 2, nelle parti in cui fissa la dotazione organica dei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari, rispettivamente, a undici unità, ventiquattro unità e sessantanove unità;
- VISTA la nota *a*) in calce al medesimo quadro I (specchio A-*bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, la quale, in riferimento alla dotazione organica del grado di generale di corpo d'armata, prevede che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri è collocato in soprannumero rispetto agli organici;
- VISTO l'articolo 2210-*bis*, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, il quale stabilisce che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento e che il grado vertice per tale ruolo è quello di colonnello;

- VISTO l'articolo 2212-*decies* del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
- VISTO l'articolo 2211-*bis*, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, in relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa e che il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 2020, in fase di registrazione alla Corte dei conti, recante «Determinazione, per l'anno 2021, delle dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, suddivise per grado», e in particolare l'allegata tabella 1, nella parte in cui fissa le dotazioni organiche dei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale in misura pari, rispettivamente, a undici unità, ventiquattro unità e a sessantanove unità;
- CONSIDERATO che le dotazioni organiche dei gradi di generale di corpo d'armata, generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale fissate dal citato decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 2020 corrispondono a quelle stabilite, per i medesimi gradi, dalla tabella 4, quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021), in quanto i transiti degli ufficiali dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale interessano i soli gradi da sottotenente a colonnello;
- VISTO il quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8 nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a due o tre;
- VISTA la nota *b*) in calce al medesimo quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di corpo d'armata fissate dalla citata colonna 8, prevede il ciclo di due anni, a partire dall'anno 2021, determinandolo in tre promozioni il primo anno e due promozioni il secondo anno;
- VISTO il quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8 nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di divisione del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a quattro o cinque;
- VISTA la nota *c*) in calce al medesimo quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di divisione fissate dalla citata colonna 8, prevede il ciclo di cinque anni, a partire dall'anno 2021, determinandolo in quattro promozioni il primo, il secondo, il quarto e il quinto anno e cinque promozioni il terzo anno;

- VISTO il quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, in particolare la colonna 8 nella parte in cui fissa il numero delle promozioni annuali a scelta al grado di generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in misura pari a otto o nove;
- VISTA la nota *e*) in calce al medesimo quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, che, per il conferimento delle promozioni annuali al grado di generale di brigata fissate dalla citata colonna 8, prevede il ciclo di due anni, a partire dall'anno 2021, determinandolo in nove promozioni il primo anno e otto promozioni il secondo anno;
- VISTO l'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno, se si constatano al 1° luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive non eccedenti un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque non inferiori all'unità;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2020, per il grado di generale di corpo d'armata, si registrerà una consistenza effettiva di sette ufficiali;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2021, tre generali di corpo d'armata cesseranno dal servizio;
- CONSIDERATO che nell'anno 2021, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovrebbero essere conferite tre promozioni al grado di generale di corpo d'armata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota *b*) in calce al quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 2020, per il grado di generale di divisione, si registrerà una consistenza effettiva di diciotto ufficiali;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2021, un generale di divisione cesserà dal servizio e quattro generali di divisione saranno promossi al grado di generale di corpo d'armata;
- CONSIDERATO che nell'anno 2021, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovrebbero essere conferite quattro promozioni al grado di generale di divisione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota *c*) in calce al quadro I (specchio *A-bis* - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, al 31 dicembre 20, per il grado di generale di brigata, si registrerà una consistenza effettiva di cinquantadue ufficiali;
- CONSIDERATO che, secondo l'andamento del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nel corso dell'anno 2021, due generali di brigata cesseranno dal servizio e cinque generali di brigata saranno promossi al grado di generale di divisione;

- CONSIDERATO che nell'anno 2021, secondo l'ordinario ciclo di avanzamento, dovrebbero essere conferite nove promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, ai sensi della nota e) in calce al quadro I (specchio A-bis - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, e, secondo l'andamento del ruolo, una promozione aggiuntiva ai sensi dell'articolo 1079, comma 1, del codice dell'ordinamento militare;
- CONSIDERATO che, nell'anno 2021, pur con il conferimento di tali promozioni, la consistenza organica degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri con i gradi di generale di divisione e generale di brigata sarà tale da non consentire una sufficiente copertura delle posizioni di impiego previste per tali gradi, con grave pregiudizio per la tenuta gerarchica dell'istituzione nella delicata fase di riassetto strutturale dell'Arma dei carabinieri con l'elevazione dei livelli ordinativi dei comandi e di attuazione del riordino dei ruoli del personale;
- RAVVISATA l'esigenza di assicurare nell'anno 2021, entro il limite delle dotazioni organiche, una consistenza degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri con i gradi di generale di divisione e generale di brigata tale da consentire la sufficiente copertura delle relative posizioni di impiego, mantenendo comunque adeguati e paritari tassi di avanzamento;

DECRETA

Art. 1

Numero delle promozioni ai gradi di generale di divisione e generale di brigata da conferire nell'anno 2021

1. Ferme restando le relative aliquote di valutazione, il numero delle promozioni ai gradi di generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da conferire nell'anno 2021 ai sensi del quadro I (specchio A-bis - anno 2021) della tabella 4 allegata al codice dell'ordinamento militare, è fissato nelle misure di seguito indicate:

- a) generale di divisione: cinque unità;
- b) generale di brigata: undici unità.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, li

02 NOV 2020

IL MINISTRO






MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UCB MINISTERO DIFESA

Oggetto: decreto del Ministro della difesa 2 novembre 2020, recante «Determinazione del numero delle promozioni ai gradi di generale di divisione e generale di brigata del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da conferire nell'anno 2021.

Si attesta che il provvedimento Numero **S N del 02/11/2020** emanato dal Ministero della Difesa - GUDC, protocollato da questo Ufficio in data 04/11/2020 e annotato sul registro ufficiale di protocollo con il numero 65186

ha superato

il riscontro preventivo amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. Pertanto, è stato registrato ai sensi del D.LGS. N. 123 del 30/06/2011 Visto Ex Art 5 Comma 2 al Numero **10458** in data **05/11/2020**.

Data 05/11/2020

Nadia Palmeri